

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 533/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 534/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria 3
- Regolamento (CE) n. 535/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 5
- Regolamento (CE) n. 536/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 537/2003 della Commissione, del 25 marzo 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 538/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 539/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2376/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio** 21

Regolamento (CE) n. 540/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	22
Regolamento (CE) n. 541/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna	24

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/210/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 marzo 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 859]**

25

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 177/02/COL, del 30 ottobre 2002, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza**
- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 244/02/COL, dell'11 dicembre 2002, che modifica la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 71/94/COL, del 27 giugno 1994, relativa allo status della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 159/98/COL del 25 giugno 1998**
- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 272/02/COL, del 18 dicembre 2002, che modifica per la terza volta il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza EFTA**

27

32

34

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2003/211/PESC del Consiglio, del 24 febbraio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni**

35

Accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni

36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 533/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	106,6
	204	56,7
	212	123,3
	999	95,5
0707 00 05	052	135,3
	096	84,2
	204	74,2
	999	97,9
0709 10 00	220	190,1
	999	190,1
0709 90 70	052	142,3
	204	159,2
	999	150,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	75,9
	204	50,5
	212	52,1
	220	33,1
	600	62,0
	624	58,2
	999	55,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,9
	400	91,2
	404	94,1
	508	75,1
	512	86,3
	524	65,5
	528	82,6
	720	92,1
	728	96,2
	999	85,8
0808 20 50	388	69,5
	512	64,1
	528	60,2
	720	43,5
	999	59,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 534/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1525/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 10.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
17	100,00
18	—
25	100,00
26	—
27	—
34	—
35	—
36	—
40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 535/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 2003 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere inte-

ramente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
E1	100,00
E2	30,75
E3	100,00
P1	100,00
P2	100,00
P3	2,34
P4	100,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 536/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2003**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2003 (in t)
1	1,54	1 775,00
2	1,54	1 275,00
3	1,56	825,00
4	1,95	450,00
5	2,19	175,00

REGOLAMENTO (CE) N. 537/2003 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 2003****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	33,34	247,68	305,56	22,53
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	37,08	275,45	339,82	25,06
1.40	Agli 0703 20 00	147,01	1 092,03	1 347,23	99,34
1.50	Porri ex 0703 90 00	53,76	399,32	492,63	36,32
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	55,96	415,66	512,80	37,81
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,31	562,94	41,51
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	112,75	837,52	1 033,24	76,19
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	35,27	261,99	323,21	23,83
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	60,31	447,99	552,68	40,75
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	397,75	2 954,51	3 644,96	268,76
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	172,07	1 278,14	1 576,83	116,27
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	287,96	2 139,00	2 638,87	194,57
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	287,25	2 133,74	2 632,39	194,10
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	427,27	3 173,80	3 915,50	288,71
1.210	Melanzane 0709 30 00	91,25	677,79	836,19	61,66

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	102,52	761,54	939,51	69,27
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	809,36	6 012,01	7 416,98	546,88
1.240	Peperoni 0709 60 10	176,58	1 311,62	1 618,14	119,31
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	134,94	1 002,36	1 236,60	91,18
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	122,23	907,95	1 120,13	82,59
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	205,29	1 524,92	1 881,28	138,71
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	136,25	1 012,07	1 248,58	92,06
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	114,60	851,23	1 050,16	77,43
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	130,01	965,73	1 191,41	87,85
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	61,72	458,48	565,62	41,71
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	66,13	491,24	606,04	44,69
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	64,17	476,69	588,09	43,36
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	61,14	454,12	560,24	41,31
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	62,34	463,09	571,31	42,13
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	148,24	1 101,11	1 358,43	100,16
2.110	Cocomeri 0807 11 00	38,16	283,46	349,70	25,78

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	49,71	369,28	455,58	33,59
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	140,46	1 043,32	1 287,13	94,91
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	430,13	3 195,05	3 941,71	290,64
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	482,89	3 586,96	4 425,20	326,29
2.170	Pesche 0809 30 90	225,79	1 677,18	2 069,13	152,57
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	147,96	1 099,03	1 355,86	99,97
2.190	Prugne 0809 40 05	108,16	803,41	991,16	73,08
2.200	Fragole 0810 10 00	153,11	1 137,33	1 403,12	103,46
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 682,88	3 309,85	244,05
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 567,96	11 646,98	14 368,81	1 059,47
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	29,12	216,31	266,86	19,68
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	280,08	2 080,46	2 566,65	189,25
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	152,58	1 133,35	1 398,21	103,10
2.250	Litchi ex 0810 90 30	141,80	1 053,27	1 299,42	95,81

REGOLAMENTO (CE) N. 538/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2003****relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5 e gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha instaurato nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.
- (2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ⁽⁶⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.
- (3) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 2002 attribuiti ma non utilizzati.
- (4) Non è stato possibile redistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingente 2002.
- (5) In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno redistribuire nel 2003 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingente 2002, a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, si è ritenuto opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. Secondo detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, una riservata agli importatori tradizionali e l'altra agli altri richiedenti.
- (7) Questo metodo risulta il più adatto a garantire la continuità delle attività commerciali degli importatori comunitari interessati e ad evitare perturbazioni negli scambi.

(8) È opportuno dividere i quantitativi redistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 2002, tranne per quanto riguarda la parte riservata agli importatori tradizionali (75 %).

(9) È opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto dell'assegnazione dei contingenti comunitari per il 2003. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1998 o nel 1999 per ciascuno degli importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.

(10) Ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti. A tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate e riservare l'accesso a tale parte agli importatori che possono dimostrare di avere ottenuto e utilizzato a concorrenza di almeno l'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingente 2002. Inoltre appare necessario limitare ad un volume o valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere.

(11) Ai fini dell'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare un termine per la presentazione delle domande di licenza da parte degli importatori.

(12) Ai fini dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, le domande di licenza relative a importazioni di calzature devono specificare, nel caso in cui i contingenti si riferiscano a più codici NC, i quantitativi richiesti per ciascun codice.

(13) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8, del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

(14) Vista l'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, per semplificare le formalità amministrative che incombono agli operatori economici e considerato che i quantitativi non utilizzati possono essere riportati una sola volta all'anno successivo, il che limita il rischio di un cumulo eccessivo delle importazioni, si ritiene opportuno, fatti salvi i risultati di un'ulteriore analisi che dovesse essere giustificata in futuro, fissare al 31 dicembre 2003, la data di scadenza delle licenze d'importazione di redistribuzione.

(15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla redistribuzione nel 2003 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 2002 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 2002 sono redistribuiti a concorrenza dei volumi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94 si applica fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori non tradizionali è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e la quantità che può essere richiesta da ciascun importatore non può superare quella indicata nell'allegato III. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale è stata loro accordata una licenza d'importazione in base al regolamento (CE) n. 1995/2001 della Commissione ⁽¹⁾.

b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci

descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, la domanda di licenza concernente la quota riservata agli importatori non tradizionali deve recare una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la quota in questione riservata ad importatori non tradizionali.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 9 maggio 2003.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente a questi riservata coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica, nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore, di prodotti originari della Repubblica popolare cinese inclusi nel contingente quantitativo cui si riferisce la domanda di licenza.

3. Invece dei giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

— il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo, redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali disponibili, delle importazioni del prodotto interessato effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 dallo stesso richiedente o, se del caso, dall'operatore di cui questi ha ripreso l'attività,

— il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 della Commissione ⁽²⁾ per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla domanda una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in questione nel periodo di riferimento scelto.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 10, ora di Bruxelles, del 30 maggio 2003, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.

Articolo 6

Entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui all'articolo 5, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 2003. La loro validità non può essere prorogata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

QUANTITATIVI DA RIDISTRIBUIRE

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativi ridistribuiti
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	6 725 081 paia
	6403 51 6403 59	1 373 390 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	2 047 481 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	2 942 477 paia
	6404 19 10	7 066 315 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	8 166 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	9 277 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quota riservata agli importatori tradizionali 75 %	Quota riservata agli importatori non tradizionali 25 %
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 043 811 paia	1 681 270 paia
	6403 51 6403 59	1 030 043 paia	343 347 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	1 535 611 paia	511 870 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	2 206 858 paia	735 619 paia
	6404 19 10	5 299 736 paia	1 766 579 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	6 125 tonnellate	2 041 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	6 958 tonnellate	2 319 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

QUANTITATIVO MASSIMO CHE PUÒ ESSERE RICHiesto DA CIASCUN IMPORTATORE NON TRADIZIONALE

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

1. BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service licences

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tél./Tel. (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Vejløvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 60 30
Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800

4. ΕΛΛΑΔΑ

**Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού Πολιτικής και Εφαρμογής**

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων
Κορνάρου 1
GR-Athens 105 63
Τηλ.: (30-210) 328 60 31/328 60 32
Φαξ: (30-210) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE

Service des titres du commerce extérieur

8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Téléphone (33-1) 55 07 46 69/95
Télécopieur (33-1) 55 07 48 32/34/35

7. IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

DG per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi — Divisione VII
Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel. (39) 06 599 31 — 06 59 93 24 19 —
06 59 93 24 00
Fax (39) 06 592 55 56

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Téléphone (352) 22 61 62
Télécopieur (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane

Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Landstrasser Hauptstraße 55/57
A-1031 Wien
Tel. (43) 1 711 00 83 45
Fax (43) 1 711 00 83 86

12. PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República, 79
P-1069-059 Lisboa
Tel.: (351-21) 791 18 00/19 43
Fax: (351-21) 793 22 10, 796 37 23
Telex: 13 418

13. SUOMI

Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./Tfn (358-9) 6141
F./Fax (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57

REGOLAMENTO (CE) N. 539/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2376/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ apre un contingente tariffario per l'importazione di 300 000 tonnellate di orzo proveniente dai paesi terzi. Le disposizioni d'applicazione sono simili a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione ⁽⁶⁾ relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità media e di qualità inferiore proveniente dai paesi terzi.

- (2) Nel quadro del contingente tariffario per il frumento tenero è importante armonizzare in tutti gli Stati membri le date di applicazione con riferimento alle festività nazionali e ridurre il periodo di validità dei titoli d'importazione. Le stesse disposizioni dovrebbero essere applicabili anche al contingente tariffario d'orzo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2376/2002 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
- «Il giorno della presentazione delle domande di titoli le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.»;
- 2) l'articolo 5 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 92.⁽⁶⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

REGOLAMENTO (CE) N. 540/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2003
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2201/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori.
- (3) Tale superamento non compromette il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B richiesti

dal 15 gennaio al 15 marzo 2003 occorre fissare, per tutti i prodotti, il tasso di restituzione applicabile al livello del tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1961/2001 chiesti dal 15 gennaio al 15 marzo 2003, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 335 del 12.12.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 15 gennaio al 15 marzo 2003

Prodotto	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in EUR/t peso netto)
Pomodori	100 %	20,0
Arance	100 %	23,0
Limoni	100 %	22,0
Mele	100 %	12,0

REGOLAMENTO (CE) N. 541/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2003****che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'apertura di due contingenti tariffari di 5 000 capi ciascuno per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna; l'articolo 9 di tale regola-

mento prevede inoltre, per ciascuno dei due contingenti, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 15 marzo 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 ammontano a:

- 383 capi per il numero d'ordine 09.0001,
- 39 capi per il numero d'ordine 09.0003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2003

che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 859]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) In Germania la quantità disponibile di sementi delle varietà di vecchia vellutata (*Vicia villosa*), lupino azzurro (*Lupinus angustifolius*) e lupino giallo (*Lupinus luteus*) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/401/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopprimere al fabbisogno di questo Stato membro.
- (2) È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/401/CEE.
- (3) È quindi opportuno che la Germania sia autorizzata ad ammettere, fino al 30 settembre 2003, la commercializzazione di sementi soggette a requisiti meno rigorosi.
- (4) Occorre inoltre autorizzare la commercializzazione di tali sementi negli altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare la Germania con sementi delle specie succitate.
- (5) È altresì opportuno che la Germania svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di sementi di vecchia vellutata, lupino azzurro e lupino giallo che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/401/CEE è autorizzata, fino al 30 settembre 2003, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

- a) la facoltà germinativa sia perlomeno quella indicata nell'allegato della presente decisione;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, lettera d), e punto C ter, lettera d), della direttiva 66/401/CEE.

La commercializzazione nella Comunità delle sementi di cui al paragrafo 1 è consentita solamente se tali sementi sono state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

- a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore ad immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure
- b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare le presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

La Germania svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo

Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione comporterebbe il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)	Facoltà germinativa minima (% di seme puro)
Vicia villosa	Hungvillosa, Otsaat Dr. Baumanns, Welta	50	80
Lupinus angustifolius	Arabella, Azuro, Bolivio, Boltensia, Bora, Bordako, Borlana, Borlu, Boruta, Borweta, Rubine, Sonet	2 000	67
Lupinus luteus	Borena, Bernal, Borsaja, Juno, Trebisa	100	67

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 177/02/COL

del 30 ottobre 2002

relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 14,

visto il parere degli Stati EFTA,

visto il parere della Commissione delle Comunità europee,

considerando che il diritto dei soggetti direttamente interessati in questioni di concorrenza, nonché dei soggetti terzi ad essere sentiti prima dell'adozione di qualsiasi decisione finale che incida sui loro interessi costituisce un principio fondamentale del diritto SEE;

considerando che tale diritto è specificato ai capitoli IV, XIII e XIV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA deve garantire il rispetto di tale diritto nei propri procedimenti in materia di concorrenza;

considerando che è pertanto opportuno affidare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi a persone indipendenti ed esperte nelle questioni della concorrenza, che abbiano l'integrità necessaria per promuovere l'obiettività, la trasparenza e l'efficacia dei procedimenti stessi;

considerando che, affinché sia garantita l'indipendenza del consigliere-auditore è necessario che egli sia collocato amministrativamente presso il membro del Collegio competente per la concorrenza;

considerando che è opportuno che i compiti svolti dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza siano definiti in modo tale da garantire il diritto al contraddittorio nel corso dell'intero procedimento;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni generali vigenti in materia di accesso ai documenti dell'Autorità di vigilanza EFTA,

⁽¹⁾ In appresso accordo SEE.

⁽²⁾ In appresso accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte di giustizia.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

I.

Articolo 1

L'Autorità di vigilanza EFTA, se necessario per lo svolgimento dei suoi procedimenti in materia di concorrenza, nomina uno o più consiglieri-auditori (in appresso: «il consigliere-auditore»), che garantiscono l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio nei procedimenti in materia di concorrenza dinanzi all'Autorità a norma degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE ⁽¹⁾.

Articolo 2

1. L'interruzione delle funzioni, la cessazione dalle funzioni e il trasferimento di un consigliere-auditore devono essere disposti con decisione motivata del Collegio.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore agisce in modo indipendente ed è collocato amministrativamente presso il membro del Collegio competente per la concorrenza (in appresso: «il membro del Collegio competente»).
3. In caso d'impedimento di un consigliere-auditore, il membro del Collegio competente, dopo avere all'occorrenza consultato il consigliere-auditore stesso, designa per l'esercizio delle relative funzioni un altro funzionario estraneo all'istruzione del caso.

Articolo 3

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore tiene conto della necessità di applicare efficacemente le regole di concorrenza in base alla vigente normativa SEE e ai principi sanciti dalla Corte EFTA ⁽²⁾, dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
2. Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore competente per la concorrenza sugli sviluppi del procedimento fino alla fase dell'elaborazione del progetto di decisione da sottoporre al membro del Collegio competente.
3. Il consigliere-auditore può presentare osservazioni al membro del Collegio competente in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dall'Autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 4

1. Il consigliere-auditore organizza e conduce, a norma degli articoli da 5 a 13 della presente decisione, le audizioni previste dalle disposizioni d'applicazione degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
 - a) capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;
 - b) capitolo XIV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

⁽¹⁾ La competenza per i singoli casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE è ripartita fra l'Autorità di vigilanza SEE e la Commissione delle Comunità europee in base alle norme previste dall'articolo 56 dell'accordo SEE. Una sola autorità è competente per ciascun caso.

⁽²⁾ L'articolo 6 dell'accordo SEE stabilisce che «Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo». Per quanto riguarda le pertinenti sentenze pronunciate dopo la data della firma dell'accordo SEE, dall'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte discende che l'Autorità di vigilanza EFTA e la Corte EFTA devono considerare i principi ivi contemplati.

Articolo 5

Il consigliere-auditore assicura che l'audizione sia condotta correttamente e contribuisce all'oggettività dell'audizione e delle decisioni prese in seguito. Egli provvede in particolare a che tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell'illecito, vengano presi in considerazione nell'elaborazione dei progetti di decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 6

1. I terzi che intendono essere sentiti, siano essi persone, imprese o associazioni di persone o imprese, devono presentare una richiesta scritta d'audizione unitamente ad una comunicazione scritta in cui dimostrino di avere interesse all'esito del procedimento.
2. Le decisioni sull'audizione di soggetti terzi sono adottate previa consultazione del direttore competente per la concorrenza.
3. In caso di decisione negativa, i richiedenti sono informati per iscritto sui motivi per i quali si ritiene che non abbiano dimostrato d'avere un interesse sufficiente ad essere sentiti. Viene inoltre fissato il termine entro il quale essi possono presentare eventuali osservazioni scritte.

Articolo 7

1. L'audizione orale può essere richiesta soltanto nelle osservazioni scritte trasmesse in risposta ad una lettera inviata all'interessato dall'Autorità di vigilanza EFTA.
2. Le lettere di cui al paragrafo 1 sono quelle che:
 - a) accompagnano una comunicazione degli addebiti o obiezioni;
 - b) invitano i soggetti terzi, che abbiano dimostrato di avere un interesse sufficiente ad essere sentiti, a presentare osservazioni scritte;
 - c) informano il denunciante che l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che gli elementi raccolti non dimostrino l'esistenza dell'illecito, invitandolo a presentare per iscritto eventuali ulteriori osservazioni.
3. Le decisioni sull'audizione orale degli interessati sono adottate su consultazione del direttore competente per la concorrenza.

Articolo 8

1. Qualsiasi persona, impresa o associazione di persone o di imprese che abbia ricevuto una o più lettere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della presente decisione, e che abbia motivo di ritenere che l'Autorità di vigilanza EFTA possieda documenti che non sono stati resi noti e che sono tuttavia necessari per l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio, può sollecitare l'accesso a tali documenti con richiesta motivata.
2. La decisione motivata su tale richiesta è comunicata alla persona, all'impresa o all'associazione richiedente nonché a qualsiasi altra persona, impresa o associazione interessata dal procedimento.

Articolo 9

La progettata rivelazione di informazioni che possano costituire segreti commerciali per una determinata impresa è comunicata per iscritto all'impresa stessa con la relativa motivazione. È inoltre fissato un termine entro il quale l'impresa può presentare osservazioni scritte.

Qualora l'impresa interessata si opponga alla rivelazione delle informazioni, ma si riscontri che queste non sono riservate e possono quindi essere rivelate, deve essere adottata un'apposita decisione motivata da notificare all'impresa stessa. La decisione specifica il termine al cui scadere saranno rivelate le informazioni. Tale termine non deve essere inferiore ad una settimana dalla notifica.

Il primo ed il secondo comma si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella sezione SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel supplemento SEE alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10

Qualora ritenga che il termine impartito per la risposta alle lettere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della presente decisione sia troppo breve, la persona, l'impresa o l'associazione di persone o imprese può, entro il termine stesso, sollecitarne la proroga mediante richiesta motivata. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'esito della richiesta.

Articolo 11

Tenuto conto della necessità di preparare efficacemente l'audizione e in particolare di provvedere affinché tutti gli elementi di fatto siano chiariti nei limiti del possibile, il consigliere-auditore può, all'occorrenza, comunicare preventivamente ai soggetti invitati, dopo aver consultato il direttore competente per la concorrenza, un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino.

A tal fine, dopo aver consultato il direttore competente per la concorrenza, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati nonché, eventualmente, con i servizi dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare le persone proposte per l'audizione dai soggetti invitati.

Articolo 12

1. Dopo aver consultato il direttore competente per la concorrenza, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell'audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.
2. Il consigliere-auditore conduce le audizioni sotto la propria piena responsabilità.
3. Egli decide se si debba ammettere, nel corso dell'audizione, la produzione di nuovi documenti, quali persone debbano essere sentite per conto dei soggetti interessati e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altri partecipanti all'audizione.
4. Tenuto conto della necessità di garantire il diritto al contraddittorio, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore competente per la concorrenza, può consentire a persone, imprese e associazioni di persone o di imprese di presentare osservazioni scritte anche successivamente all'audizione orale. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. L'Autorità di vigilanza EFTA non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.

Articolo 13

1. Il consigliere-auditore presenta al membro del Collegio competente una relazione sullo svolgimento dell'audizione e le conclusioni che egli ne ha tratto, nonché sul rispetto del diritto al contraddittorio. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali ed in particolare la rivelazione di documenti e l'accesso agli atti del procedimento, i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti o obiezioni ed il corretto svolgimento dell'audizione orale.

Copia della relazione viene trasmessa al direttore competente per la concorrenza.

2. Oltre a presentare la relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo del procedimento. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, la revoca di determinati addebiti o obiezioni ovvero la comunicazione di nuovi addebiti o obiezioni.

Articolo 14

All'occorrenza il consigliere-auditore può presentare una relazione sull'oggettività delle inchieste riguardanti gli effetti prodotti sulla concorrenza dagli impegni proposti in riferimento a procedimenti avviati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tale relazione riguarda in particolare la selezione dei soggetti interpellati e la metodologia utilizzata.

Articolo 15

Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo costituito ai sensi degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto al contraddittorio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della presente decisione. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguardi esclusivamente gli addebiti o obiezioni su cui gli interessati hanno avuto la possibilità di pronunciarsi nonché, se del caso, l'oggettività delle eventuali inchieste svolte ai sensi dell'articolo 14 della presente decisione.

La relazione finale è trasmessa al membro del Collegio competente e al direttore competente per la concorrenza. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati EFTA nonché, a norma delle disposizioni in materia di cooperazione dei protocolli n. 23 e n. 24 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 16

1. La relazione finale del consigliere-auditore è allegata al progetto di decisione trasmesso al Collegio, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, quest'ultimo disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto del diritto al contraddittorio.
2. La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate successivamente al progetto di decisione, sino al momento dell'adozione della decisione da parte del Collegio.
3. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella sezione SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel supplemento SEE alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l'interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti commerciali.

II.

Tale decisione fa fede in lingua inglese ed è pubblicata nella sezione SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel supplemento SEE alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

III.

Gli Stati EFTA vengono informati mediante una copia della decisione.

IV.

La Commissione delle Comunità europee viene informata mediante una copia della decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2002.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA**N. 244/02/COL****dell'11 dicembre 2002**

che modifica la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 71/94/COL, del 27 giugno 1994, relativa allo status della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 159/98/COL del 25 giugno 1998

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso, l'accordo SEE), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA che stabilisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 4.1.5, dell'accordo SEE,

«Direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura,»

modificato dal protocollo 1 che adegua il succitato accordo e in particolare l'articolo 5,

considerando che la Norvegia è stata dichiarata, con la decisione n. 71/94/COL ⁽¹⁾ dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 27 giugno 1994, zona continentale e zona litoranea riconosciuta con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS) dei pesci;

considerando che è stata dichiarata una zona cuscinetto con il confine russo, non riconosciuta, con la decisione n. 220/96/COL ⁽²⁾ dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 4 dicembre 1996, che modifica la decisione n. 71/94/COL, del 27 giugno 1994, che comprende la parte norvegese delle zone di pesca di Grense Jakobselv e del fiume Pasvik, nonché i fiumi compresi fra queste località e la regione litoranea connessa;

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA, con decisione n. 159/98/COL ⁽³⁾, del 25 giugno 1998, in conseguenza della scoperta di un caso di setticemia emorragica virale confermato nella contea di Sogn og Fjordane in Norvegia, ha escluso la zona di pesca di Rødeggevannet e Rødeggevassdraget fino all'estuario dalla zona riconosciuta con riferimento a tale malattia;

considerando che il governo norvegese, con lettera del 19 marzo 2002, ha informato l'Autorità di vigilanza EFTA che il caso confermato di VHS di cui alla decisione n. 159/98/COL era dovuto molto probabilmente ad una contaminazione del campione verificatasi nel laboratorio di analisi;

considerando che il governo norvegese ha quindi chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di annullare la sua decisione n. 159/98/COL del 25 giugno 1998;

considerando che il governo norvegese ha fornito le informazioni supplementari richieste dall'Autorità;

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha valutato tutte le informazioni pertinenti presentate dal governo norvegese;

considerando che sembra possibile ripristinare lo status di zona continentale e zona litoranea riconosciuta per la zona di pesca di Rødeggevannet e Rødeggevassdraget fino all'estuario;

considerando che l'Autorità ritiene quindi opportuno annullare la decisione n. 159/98/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA;

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA, con la decisione n. 201/02/COL, ha sottoposto la questione al comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

⁽¹⁾ GU L 247 del 22.9.1994, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 244 del 3.9.1998, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La decisione n. 71/94/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 27 giugno 1994, relativa allo status della Norvegia con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale, modificata dalla decisione n. 220/96/COL e dalla decisione n. 159/98/COL, viene modificata come segue:

- 1) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Le parti del territorio della Norvegia, di cui all'allegato, sono dichiarate zona continentale e zona litoranea riconosciuta con riferimento alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale dei pesci.»

- 2) L'allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

IHN

Norvegia, con esclusione della parte norvegese delle zone di pesca di Grense Jakobselv e del fiume Pasvik, nonché dei fiumi compresi fra queste località e la regione litoranea connessa.

VHS

Norvegia, con esclusione della parte norvegese delle zone di pesca di Grense Jakobselv e del fiume Pasvik, nonché dei fiumi compresi fra queste località e la regione litoranea connessa.»

2. La decisione n. 159/98/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA è quindi abrogata.
3. La presente decisione entra in vigore il 20 dicembre 2002.
4. La Norvegia è destinataria della presente decisione.
5. Ai fini della presente decisione fa fede il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA**N. 272/02/COL****del 18 dicembre 2002****che modifica per la terza volta il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza EFTA ⁽¹⁾**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 13,

considerando il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza EFTA,

considerando che si rendono necessarie talune modifiche al regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. All'articolo 2, il primo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«Nell'espletamento delle sue funzioni il Collegio è assistito da quattro uffici, costituiti da due direzioni, un servizio giuridico e dall'amministrazione.»

2. L'articolo 21 è modificato come segue:

«Articolo 21

Salvo decisione contraria del Collegio, un direttore, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario subordinato scelto secondo l'ordine stabilito dal direttore.»

3. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2003.

4. La presente decisione, che fa fede nella lingua inglese, è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

⁽¹⁾ Adottato dall'Autorità di vigilanza il 7 gennaio 1994 — decisione n. 1/94/COL (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 19); Supplemento SEE n. 6 del 4.5.1994, pag. 1), modificato per la prima volta dalla decisione n. 18/95/COL del 17 marzo 1995 e per la seconda volta dalla decisione n. 71/95/COL del 5 luglio 1995.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/211/PESC DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2003**

relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Un accordo interinale in materia di sicurezza tra il segretariato generale del Consiglio e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) è stato concluso mediante scambio di lettere tra i rispettivi segretari generali il 26 luglio 2000.
- (2) Il Consiglio europeo di Barcellona ha sottolineato l'importanza di concludere il più presto possibile accordi permanenti tra l'Unione europea e la NATO. A tal fine ha chiesto anche alla presidenza e all'alto rappresentante di prendere opportuni contatti al più alto livello per assicurare un esito positivo. Tra gli accordi in questione ce ne è uno sulla sicurezza delle informazioni.
- (3) A seguito dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2001 delle rispettive norme di sicurezza, il Consiglio e la Commissione sono in grado di assolvere pienamente gli obblighi derivanti dall'attuazione del suddetto accordo.
- (4) A seguito della decisione del Consiglio, del 15 aprile 2002, che autorizza la presidenza ad avviare negoziati con la NATO, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo sulla sicurezza delle informazioni.
- (5) Tale accordo dovrebbe esser approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è abilitato a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

TRADUZIONE

**ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO
SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

L'Unione europea, in seguito «UE»,

rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che agisce sulla base dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea,

Georgios A. Papandreou, ministro degli Affari della Repubblica ellenica,

e

l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, in seguito «NATO»,

rappresentata dal segretario generale della NATO,

the Rt.Hon Lord Robertson of Port Ellen,

in seguito le «parti»,

considerando il trattato del Nord Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949,

considerando il trattato sull'Unione europea, concluso a Maastricht il 7 febbraio 1992, e successive modifiche,

considerando l'accordo tra le parti del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni concluso a Bruxelles il 6 marzo 1997,

considerando che la riunione ministeriale del Consiglio atlantico tenutasi a Firenze il 24 maggio 2000 ha incaricato il segretario generale della NATO di avviare immediatamente contatti con l'UE per preparare i futuri accordi sulla sicurezza tra le due parti in vista delle previste consultazioni su tale questione,

considerando che, in seguito alle decisioni prese dai capi di Stato o di governo degli Stati membri della NATO a Washington e alle successive riunioni ministeriali e dal Consiglio europeo di Feira, Nizza, Göteborg e Laeken, la NATO e l'UE concordano che le consultazioni e la cooperazione saranno sviluppate su questioni di interesse comune relative alla sicurezza, alla difesa e alla gestione delle crisi, cosicché si possa dare alle crisi la risposta militare più adeguata e si possa assicurare una gestione efficace delle stesse,

considerando che si rafforzano reciprocamente gli obiettivi dell'UE nel settore delle capacità militari oltre a quelli derivati, per i paesi interessati, dall'iniziativa sulle capacità di difesa della NATO,

riconoscendo che la consultazione e la cooperazione complete ed effettive possono necessitare dell'accesso a informazioni e materiale classificati dell'UE e della NATO, nonché dello scambio di informazioni classificate e materiale relativo tra l'UE e la NATO,

consapevoli che tale accesso e scambio di informazioni classificate e materiale relativo necessita di misure di sicurezza adeguate;

preso atto dell'accordo provvisorio sulla sicurezza tra il segretariato generale del Consiglio dell'UE e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico tramite uno scambio di lettere tra i rispettivi segretari generali in data 26 luglio 2000,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza.

Articolo 3

Ai fini dell'attuazione del presente accordo si intende per:

- a) «NATO»: l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico;
- b) «UE»: il Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito Commissione europea).

Articolo 4

Ciascuna parte:

- a) protegge e salvaguarda le informazioni o il materiale classificati contemplati nel presente accordo, forniti dall'altra parte o con essa scambiati;

- b) assicura che le informazioni o il materiale classificati, contemplati nel presente accordo, forniti o scambiati, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni o il materiale classificati applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) si astiene dall'utilizzare le informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata;
- d) non comunica le informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell'UE diversi da quelli menzionati all'articolo 3 o a Stati non citati nell'articolo 5, lettera a), senza previo accordo dell'originatore.

Articolo 5

- a) Le informazioni o il materiale classificati divulgati o comunicati, in conformità del principio del controllo dell'originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente», possono essere divulgati o comunicati agli Stati che sono membri della NATO e ad altri Stati che sono membri dell'UE e che aderiscono al documento quadro sul partenariato per la pace e che, in tale contesto, hanno sottoscritto con la NATO un accordo in materia di sicurezza valido, che soddisfi altresì gli standard stabiliti ai sensi degli articoli 11 e 12.
- b) Per la divulgazione a destinatari diversi da quelli menzionati all'articolo 3 e all'articolo 5, lettera a), la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni o materiale classificati, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell'originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza della parte fornitrice.
- c) Nell'attuazione delle lettere a) e b) di cui sopra non è consentita alcuna trasmissione generica a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuno degli organismi delle parti, definiti all'articolo 3 del presente accordo, istituisce una organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni o al materiale classificati, contemplati dal presente accordo, sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

- a) Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali debbono avere accesso oppure le cui funzioni o

mansioni possono consentire l'accesso, ad informazioni o materiale classificati RISERVATISSIMO (CONFIDENTIEL) o a un livello superiore, forniti o scambiati nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni e materiale.

- b) Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni o materiale classificati.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni o del materiale classificati contemplati nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite all'articolo 11 svolgono consultazioni reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 9

- a) Ai fini del presente accordo

- i) per l'UE:

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles.

Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione fatta salva la lettera b) e in conformità dell'articolo 5, lettera a);

- ii) per la NATO:

tutta la corrispondenza è inviata al segretario generale, che agisce a nome del Consiglio del Nord Atlantico, al seguente indirizzo (o ad altro indirizzo notificato all'altra parte):

Quartier generale della NATO
B-1110 Bruxelles.

- b) In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda la NATO, tale corrispondenza sarà accessibile agli Stati membri, a loro richiesta. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.

Articolo 10

I segretari generali del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e della NATO vigilano sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 11

Ai fini dell'attuazione del presente accordo:

- a) l'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio dell'UE (in seguito Ufficio di sicurezza dell'SGC), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio dell'UE, che agisce a nome del Consiglio dell'UE e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni o del materiale classificati forniti all'UE o con essa scambiati ai sensi del presente accordo;
- b) l'Ufficio di sicurezza della Commissione europea, che agisce sotto l'autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione, all'interno della Commissione, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo;
- c) l'Ufficio di sicurezza della NATO (NOS) sotto la direzione e a nome del segretario generale della NATO e del presidente, del comitato militare della NATO, che agisce a nome del Consiglio atlantico e del comitato militare della NATO e sotto la loro autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni o del materiale classificati forniti alla NATO o con essa scambiati ai sensi del presente accordo.

Articolo 12

Ai fini dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza, l'Ufficio di sicurezza dell'SGC, l'Ufficio di sicurezza della Commissione europea e l'Ufficio di sicurezza della NATO concordano gli standard della reciproca protezione della sicurezza delle informazioni e del materiale classificati, contemplati nel presente accordo. In seno alla NATO, tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza della NATO.

Articolo 13

Le autorità definite all'articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni o del materiale classificati contemplati nel presente accordo.

Fatto a Atene, il 14 marzo 2003, in due copie per ciascuna delle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea
Georgios PAPANDREOU

Articolo 14

Prima della fornitura o dello scambio di informazioni o materiale classificati, contemplati nel presente accordo, tra le parti, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi con terze parti relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni o materiale classificati, contemplati nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui è firmato dalle parti.

Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto ed è firmata da ciascuna delle parti del presente accordo.

Articolo 17

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti conformemente alle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni o il materiale classificati, forniti o scambiati ai sensi del presente accordo continuano ad essere protetti conformemente alle disposizioni in esso contenute.

Articolo 18

Il presente accordo sostituisce l'accordo provvisorio di sicurezza concluso tra il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la NATO tramite uno scambio di lettere in data 26 luglio 2000.

In fede di che, i sottoscritti, rispettivamente debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Per l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico
George ROBERTSON